



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 137

Monselice, 10-11-2015

Oggetto: TUTELA IDRAULICA FOSSI

IL SINDACO

RILEVATA la necessità di proteggere il patrimonio dei fossi, in considerazione anche dei numerosi lavori effettuati;

Visto il R.D. N°368 del 1904, l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n°225, nonché la legge 11/12/2000 n. 365 e S.M.I. con cui vengono assegnate ai soggetti previsti dal comma 4, della medesima legge (Provincia, Comuni, Consorzi di Bonifica, ecc.) l'attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze attraverso provvedimenti finalizzati al controllo delle situazioni che possono determinare maggiore pericolo per le persone e le cose e ad identificare gli interventi di manutenzione più urgenti;

CONSIDERATO che le operazioni di **ARATURA** vengono spesso effettuate al limite del confine stradale e dei fossati, sia demaniali che privati;

VISTO il REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE approvato con Deliberazione di C.C. n. 75 del 28/11/2013:

•art 13; *“È vietato mantenere situazioni di degrado ambientale che ledano la quiete, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio. In base a tali principi è vietato lasciare i terreni in completo abbandono, per evitare: - la proliferazione di malerbe dannose; - il propagarsi di insetti nocivi; - la causazione di incendi”...*

•art. 15; *“Le operazioni di aratura, fresatura e le altre attività attinenti le coltivazioni dei campi dovranno conservare una fascia di rispetto non coltivata verso la strada, ripe e fossi, scoli consorziali e canali. Questa fascia, completamente libera, dovrà avere una larghezza non inferiore ad 1,50 metri misurati dal bordo esterno della banchina stradale, dal bordo superiore della ripa del fosso...”*

•art. 16; *“Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a filare unico o a più filari o a bosco in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali, deve osservarsi la distanza di m. 5,00 dal confine di proprietà: tale distanza deve essere rispettata anche se sono interposte strade, fossi, canali. Per la messa a dimora di alberi non di alto fusto quali i fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati deve osservarsi la*

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Aren: Gestione del territorio Unità: III Sindaco: Dottor Francesco Lunghi

Responsabile del procedimento: Ing. Mario Raniolo Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9,30-12,30 - martedì 16,00-18,00 contatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail:raniolomario.@comune.monselice.padova.it PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net Internet:

www.comune.monselice.padova.it

distanza di m. 3,00 dal confine di proprietà. Per la messa a dimora di viti, arbusti e piante da frutto allevate a controspalliera deve osservarsi la distanza di m. 1,50 dal confine di proprietà. I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata dovranno essere piantati ad una distanza minima di m. 1,50 dal bordo esterno della banchina. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata sul bordo superiore della strada non potrà essere inferiore a m. 2,00. Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata o dei tiranti di sostegno dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, dovrà essere di m. 3,00. Per le strade provviste di scarpata la distanza sarà di m. 3,00 a partire dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata o dei tiranti di sostegno dovrà essere di m. 5,00..."

•art. 17; "È fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non oltrepassare il confine e da non restringere o danneggiare la sede stradale, da non nascondere la segnaletica e da non costituire ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare, sulla via..."

RISCONTRATA la necessità:

- di evitare allagamenti alle sedi viabili ed impedire il successivo danneggiamento dei manti stradali e quindi compromettere la regolare attività economica e sociale;
- di evitare di compromettere le rive dei corsi d'acqua con un utilizzo del terreno prospiciente le rive stesse;

RILEVATA la necessità di cura del territorio in generale con interventi manutentori atti ad evitare situazioni di allagamento, di mancato deflusso delle acque e degli scarichi allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle attività e della vita sociale sull'intero territorio comunale;

VISTO l'art. 16 comma 1° della Legge 24/11/1981 n°689;

VISTO l'art. 15 del D. Lgs. num. 285 del 30/04/1992, successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale "su tutte le strade e loro pertinenze è vietato danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad essa appartengono, alterarne la forma ed invadere o occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

VISTO il D.P.R. num. 495 del 16/12/1992 e s.m. ed i.;

VISTO il D. Lgs. num. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

DI PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA A:

♦tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi adiacenti alle strade, siano esse comunali, provinciali o vicinali, di eseguire le operazioni di aratura o trattamenti in modo da formare tra la strada stessa ed il fondo una adeguata capezzagna per poter compiere le necessarie manovre con macchine agricole senza danneggiare la sede stradale, le ripe o i fossi: **la distanza non**

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: Gestione del territorio Unità: III Sindaco: Dottor Francesco Lunghi

Responsabile del procedimento: Ing. Mario Raniolo Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 - martedì 16.00-18.00 oviatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail:raniolomario.@comune.monselice.padova.it PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net Internet:

www.comune.monselice.padova.it

può essere inferiore a metri 1,5 per qualsiasi strada sia essa vicinale, interponderale o comunale di uso pubblico.

♦tutti i proprietari,affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi adiacenti a fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, nonché a chiunque altro vi sia tenuto per Legge e/o Regolamento, ed ai sensi di Legge di di creare una adeguata capezzagna inerbita , per una larghezza minima di metri 1.50 misurati dal bordo esterno del fosso, (dal bordo superiore della ripa).

♦tutti i proprietari,affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi e proprietà ove si riscontrano situazioni di abbandono o di presenza di sterpaglie infestanti o erba alta incontrollata, di al taglio, sfalcio al riordino delle proprietà onde evitare situazioni di pericolo e di tenere sempre constatemene il buon decoro di tali aree.

♦tutti i proprietari,affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi confinati con fosse, canali o scoli demaniali di lasciare una fascia inerbita di m 2,00 come regolamentato dal Regio Decreto N°368 del 1904.

Coloro che hanno già eseguito le operazioni di aratura, senza osservare il limite predetto, dovranno provvedere a quanto sopra quanto prima.

AVVERTE

Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto che qualora non dovessero adempiere entro il termine indicato, i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

RICORDA

Che è vietato depositare sulle banchine stradali il materiale proveniente dalla pulitura delle fosse e che quest'ultimo deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, al momento in cui si provvede ai lavori;

Ricorda inoltre che la ricavatura delle fosse risulta adempimento permanente ai sensi dell'Art. 20 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

DISPONE

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: Gestione del territorio Unità: III Sindaco: Dottor Francesco Lunghi

Responsabile del procedimento: Ing. Mario Raniolo Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 - martedì 16.00-18.00 contatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail:raniolo@comune.monselice.pd.it PEC: monselice.pd@cert.jp-veneto.net Internet:

www.comune.monselice.pd.it

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di **SANZIONE AMMINISTRATIVA**, fatto salvo quanto previsto da eventuali diverse disposizioni di legge, le violazioni alle norme contenute, con la pena pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 300,00 ai sensi dell'art. 34 del **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE** approvato con Deliberazione di C.C. n. 75 del 28/11/2013

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge num. 241 del 07/08/1990, si avverte che contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale in applicazione della Legge num. 1034 del 06/12/1971 e successive modificazioni, oppure potrà proporre ricorso al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. num. 1199 del 24/11/1971 entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che copia della presente venga inviata:

Ufficio tecnico;
Polizia Locale;
Carabinieri di Monselice;
Protezione civile comunale;
Concorsio di Bonifica Adige Euganeo;
Genio Civile di Este.

IL SINDACO

dott. Francesco Lunghi

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: Gestione del territorio Unità: III Sindaco: Dottor Francesco Lunghi

Responsabile del procedimento: Ing. Mario Raniolo Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 - martedì 16.00-18.00 contatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail:raniolomario.@comune.monselice.padova.it PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net Internet:

www.comune.monselice.padova.it